



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera numero 193 del 13 marzo 2019

Oggetto: Obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo ai sensi dell'art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 da parte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;*

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113 *«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica»*, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Valutata l'istruttoria predisposta dall'Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza;

Considerato in fatto

Il Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - con nota prot. n. 15926 del 26.2.2019 ha chiesto all'Autorità di esprimersi sulla possibilità che all'obbligo disposto dall'art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, di rendere noto il bilancio arboreo del comune da parte del sindaco due mesi prima della scadenza naturale del suo mandato, corrisponda un obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente locale e se ad esso siano applicabili gli artt. 3 e 8 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a norma dei quali tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli. È stato inoltre domandato di chiarire le conseguenze derivanti dall'eventuale omessa pubblicazione del documento in questione.

Ritenuto in diritto

L'art. 1, co. 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113 *«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica»* prevede che, in attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedano, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 3-bis della medesima legge, introdotto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dispone al comma 2 che *«Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».*

Per il regime di pubblicità cui assoggettare il bilancio arboreo di un comune, il comma appena riportato utilizza dapprima la locuzione “rende noto” come obbligo posto in capo ad un sindaco a scadenza naturale del proprio mandato e successivamente “provvede alla pubblicazione” come obbligo dell'autorità che subentra ad un sindaco nei casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso, o cessazione dello stesso a seguito di mozione di sfiducia e in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato.

Risulta evidente dalla disposizione citata la volontà del legislatore di assicurare la massima conoscibilità del bilancio arboreo e dunque, secondo ragionevolezza, ritiene l'Autorità, l'impossibilità di considerare che possa essere sottoposto a due distinti regimi di pubblicità in relazione alle modalità di scadenza del mandato di un sindaco – naturale conclusione o cessazione anticipata.

Ciò posto, ad avviso dell'Autorità, la conoscibilità del bilancio arboreo da parte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti deve, in tutti i casi, essere assicurata con la medesima modalità, ovvero mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Informazioni ambientali” prevista all'art. 40, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ciò considerando la natura dei dati da pubblicare da ricondurre alla tipologia di “Informazioni ambientali”.

Ai casi di violazione dell'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo, si applicano le previsioni contenute all'art. 45, co. 4 del d.lgs. 33/2013 secondo cui *«Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità».*

Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini



Autorità Nazionale Anticorruzione

della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il d.lgs. 33/2013 non prevede per la violazione degli obblighi di cui all'art. 40 del medesimo decreto, ivi incluso quindi il bilancio arboreo, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Sull'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si rinvia alle disposizioni contenute nel proprio Regolamento adottato in data 29 marzo 2017 e disponibile sul sito istituzionale.

Tutto ciò premesso e considerato

Delibera

- Di ritenere che sussiste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1992, n. 113 *«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica»*, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'obbligo di assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Informazioni ambientali" di cui all'art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013.
- Di precisare che ai casi di violazione dell'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo si applicano le previsioni contenute agli artt. 45, co. 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*;
- La vigilanza sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo è esercitato dall'Autorità ai sensi nel *«Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»*, adottato in data 29 marzo 2017.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 marzo 2019

Il Segretario